



Provincia dell'Aquila

*Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo*

L'Aquila, **24 SET. 2020**

Protocollata ed inviata via PEC

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Magliano De' Marsi
suap.maglianodemarsi@pec.it

Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Massa D'Albe
info@pec.comune.massadalbe.aq.it

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
67100 L'AQUILA
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. – Sede operativa Magliano dei Marsi (AQ) –
Presa d'atto comunicazione di modifica sostanziale dell'A.U.A..
Pratica S.U.A.P. n. 0028410660-07082020-1903.

Premesso che:

- la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A., con sede legale in Massa D'Albe (AQ), S.P. Palentina, Km. 2.7, è iscritta al Registro Provinciale n. RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000 per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- le operazioni di recupero, consistenti nella messa in riserva (R13) e riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R 5), vengono effettuate presso la sede operativa della Ditta sita nel Comune di Magliano dei Marsi (AQ), località "Il Campo";



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- il S.U.A.P. di Magliano dei Marsi con nota prot. n. 05855 del 14.04.2017, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 9948 del 18.04.2017, ha inviato la richiesta perfezionata di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) trasmessa dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. con nota del 07.04.2017 ed acquisita al protocollo n. 05473 del 07.04.2017 dello stesso S.U.A.P.;
- tale richiesta di A.U.A. è stata estesa all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995;
 - comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il servizio A.U.A. della Regione Abruzzo, con Determinazione Dirigenziale n. DPC024/155 del 20.04.2018, ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale e il S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi ha rilasciato il Provvedimento Unico Conclusivo n. 06240 del 28.06.2018 valido fino al 27.06.2033;
- l'iscrizione al Registro Provinciale RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000, quale endoprocedimento dell'A.U.A. prevede le attività di recupero, le tipologie di rifiuti ed i relativi quantitativi riportati nella seguente tabella rispetto ai quali il CCR-VIA, con **Giudizio n. 1341 del 29.10.2009** ha espresso parere favorevole all'esclusione dall'assoggettabilità alla procedura di V.I.A.:

- Attività	Tipologia	T/anno complessive	Attività di recupero	Tonnellate/anno
R13/R5	7.1	4.500	7.1.3 a)	4.500
R13/R5	7.6	45.000	7.6.3 a)	22.000
			7.6.3 b)	5.000
			7.6.3 c)	18.000
Quantitativo annuo complessivo		49.500		

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- il S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi, con nota del 22.11.2018, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 29274 del 22.11.2018, ha trasmesso a questa Amministrazione la nota del 30.10.2018 con la quale la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n. 69/2018, ha inviato la documentazione relativa all'adeguamento dell'impianto di recupero rifiuti alle norme tecniche previste dallo stesso D.M. n. 69/18 ed ha comunicato;
 - di aver adeguato l'impianto per l'attività di recupero prevista al punto 7.6.3.lettera c) per la tipologia di rifiuti 7.6 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 69/2018;
 - che tale adeguamento non avrebbe comportato alcuna modifica rispetto a quanto attualmente autorizzato e gestito né avrebbe comportato variazioni quali - quantitative delle tipologie di rifiuto gestite ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. relativamente al quantitativo annuo e al quantitativo relativo alla capacità massima istantanea di stoccaggio;
 - che tale adeguamento sarebbe stato limitato all'ottimizzazione del lay-out operativo dell'area interessata dal recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6 al fine di riorganizzare le aree destinate alla verifica dei rifiuti in ingresso, al deposito dei lotti di granulato di conglomerato bituminoso in attesa della certificazioni e al deposito dei lotti certificati come da planimetria allegata alla documentazione trasmessa (cfr. fig. n. 04 della relazione tecnica);
 - che per il conglomerato bituminoso [CER 170302] di cui alla stessa tipologia di rifiuti 7.6, avrebbe continuato a svolgere anche le attività di recupero previste al punto 7.6.3 lettera a) e al punto 7.6.3 lettera b) del D.M. 5 febbraio 1998 alle stesse condizioni previste nell'iscrizione al Registro Provinciale RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000, quale endoprocedimento dell'A.U.A. n. DPC024/155 del 20.04.2018, riservandosi la possibilità di modificare le procedure gestionali qualora dovessero essere emanate ulteriori note di chiarimento in merito all'applicazione del D.M. n. 69/2018 anche per le attività previste al punto 7.6.3. lettere a) e b) del D.M. 5 febbraio 1998;
 - che allo scopo di incrementare le prestazioni e gli standard ambientali dell'intero complesso produttivo avrebbe eseguito un intervento tecnico di riqualificazione ed ammodernamento dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

consistente nella sostituzione delle cisterne di stoccaggio e riscaldamento delle materie prime fluide (bitume, emulsioni bituminose e olio) passando dalla modalità di riscaldamento a gas alla modalità elettrica con contestuale eliminazione del punto di emissione proveniente dalla centrale termica a GPL;

- il CCR-VIA della Regione Abruzzo con **Giudizio n. 2996 del 18.12.2018** ha ritenuto di escludere dall'assoggettabilità a V.I.A. la proposta di adeguamento dell'impianto alle norme previste dal D.M. n. 69/2018 in quanto ritenuta variante "non sostanziale";
- questo Settore, a seguito dell'espletamento dell'istruttoria relativa all'adeguamento dell'impianto al D.M. 69/2018, con nota prot. n. 32987 del 28.12.2018, ha trasmesso il relativo provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi ed al competente Servizio della Regione Abruzzo;
- il suddetto endoprocedimento prevede che la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A:
 - ✓ come su dettagliato, è quindi iscritta al Registro Provinciale dei recuperatori di rifiuti al n. RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000 per le attività 7.1.3 lett. a), 7.6.3 lett. a), 7.6.3 lett. b) e 7.6.3 lett. c) di cui al D.M. 5.2.1998, allegato 1, sub allegato 1;
 - ✓ effettua le attività di recupero consistenti nella messa in riserva (R13) e trattamento dei rifiuti inerti mediante triturazione e vagliatura (R5) in una specifica area pavimentata e recintata;
 - ✓ per quanto attiene al deposito delle materie prime secondarie ottenute dal trattamento dei rifiuti ha comunicato:
 - ❖ dal 2009 ad ottobre 2018 che lo stesso è stato effettuato all'interno della stessa area pavimentata;
 - ❖ dal 30.10.2018, nell'ambito dell'adeguamento al D.M. 69/2018, che lo stesso sarebbe stato effettuato sulle particelle catastali n. 25 parte e n. 42 del Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi relativamente al granulato di conglomerato bituminoso e sulle particelle n. 43 parte, n. 51 e n. 52 del medesimo Foglio 65 relativamente agli aggregati riciclati derivanti dal trattamento dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- nel corso del sopralluogo effettuato in data 14.02.2019 dal personale di questo Settore unitamente alla Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Avezzano, è stato rilevato che:
 - o le attività di recupero consistenti nella messa in riserva e frantumazione/vagliatura dei rifiuti inerti di cui alle tipologie 7.1 e 7.6 del D.M. 5.2.1998 avvenivano nell'apposita area pavimentata e recintata indicata negli elaborati grafici agli atti del Settore;
 - o nell'area indicata, nella planimetria presentata in occasione della comunicazione del 30.10.2018 di adeguamento al D.M. 69/2018, come area di deposito del granulato di conglomerato bituminoso certificato era presente parte del lotto n. 4/2018;
 - o all'interno del perimetro dell'impianto di cava, **ma all'esterno delle aree riservate alle attività di recupero rifiuti come indicate negli elaborati grafici agli atti del Settore**, erano presenti 6 lotti, di cui 3 del 2017 e 3 del 2018, di materie prime secondarie derivanti dal trattamento dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso; tali cumuli sono risultati depositati su aree di cava prive di pavimentazione;
- questo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 10668 del 29.04.2019, per le motivazioni dettagliate nella stessa nota, ha avviato il procedimento di divieto di prosecuzione attività di recupero rifiuti in procedura semplificata nei confronti della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. ed ha comunicato alla stessa che avrebbe provveduto ad emanare un provvedimento di divieto prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi effettuata in forza dell'iscrizione al Registro Provinciale n. RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000 salvo che, entro il termine di 90 (novanta) giorni, a decorrere dalla notifica dalla stessa a mezzo PEC, non avesse provveduto a conformare il deposito delle MPS, risultate conformi ai criteri fissati per la classificazione come granulato di conglomerato bituminoso, a quanto comunicato in sede di adeguamento alle norme tecniche previste dal D.M. n. 69/2018, **avviando, pertanto, ad effettivo utilizzo** i lotti 02/2017, 03/2017, 04/2017, 01/2018, 02/2018 e 03/2018, depositati all'interno del perimetro dell'impianto di cava ma all'esterno delle aree indicate negli elaborati grafici agli atti del Settore, **oppure riconducendoli all'interno dell'area identificata dalle particelle catastali n. 25 e n. 42 del Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi**;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la Ditta, avendo ricevuto la sopracitata nota in data 29.04.2019 avrebbe dovuto ottemperare a quanto richiesto entro il 29.07.2019;
- la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. con nota del 22.07.2019, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 17707 del 22.07.2019, ha richiesto una proroga di mesi 6 (sei) del termine assegnato con il sopracitato avvio del procedimento di divieto prosecuzione attività al fine di ottemperare alla prescrizione imposta con lo stesso provvedimento;
- con la stessa nota ha inoltre comunicato:
 - che stava provvedendo ad avviare ad effettivo recupero e quindi a liberare le aree sul Comune di Magliano Dei Marsi dei lotti n. 03/17, 04/17 e 01/18 di granulato di conglomerato bituminoso;
 - di aver presentato la SCIA per l'attività di deposito dei cumuli di MPS presenti sul Comune di Massa D'Albe corrispondenti ai lotti n. 02/17, 02/18 e 03/18;
 - di aver avviato la procedura di variante non sostanziale dell'A.U.A. quale endoprocedimento del Provvedimento Unico Conclusivo n. 6240 del 28.06.2018 rilasciato dal Comune di Magliano dei Marsi per l'inserimento nella stessa dell'area di cava risultata, nel corso del sopralluogo effettuato in data 14.02.2019, interessata dal deposito di 6 lotti di materie prime secondarie derivanti dal trattamento dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso. Tale istanza di variante prevede pertanto l'inserimento nell'A.U.A. dell'area identificata delle particelle 91-95-96-537 del Foglio 34 del Comune di Massa D'Albe da utilizzare per deposito dei lotti di granulato di conglomerato bituminoso derivanti dal trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6 nonché dei lotti di aggregato riciclato derivante dal trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 e dei lotti di inerti di calcarei di cava;
- questo Settore, per quanto di competenza e fatti salvi gli esiti dei pareri delle Amministrazioni interessate, ha ritenuto di prorogare il termine stabilito con l'avvio del provvedimento di divieto prosecuzione dell'attività da novanta giorni a 180 giorni (sei mesi) così come richiesto dalla Ditta con la sopracitata nota del 22.07.2019 e pertanto, con nota prot. n. 17936 del 24.07.2019, ha comunicato di aver concesso la proroga a decorrere dal 30.07.2019 e fino al **25.01.2020**;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la Ditta, relativamente alla procedura di variante non sostanziale dell'A.U.A. n. 6240 del 28.06.2018, ha trasmesso al competente Servizio della Regione Abruzzo istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale con **Giudizio n. 3090 del 17.09.2019** ha espresso parere di rinvio a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in quanto *l'ampliamento dell'area destinata a depositi di lotti di MPS (granulato di conglomerato bituminoso) di MPS provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 e di inerti di calcarei di cava, si configura come **modifica sostanziale dell'impianto ai sensi della D.G.R. n. 1192/2008;***
- la Ditta, con nota del 14.01.2020, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 744 del 14.01.2020, ha richiesto una ulteriore proroga di sei mesi evidenziando che non era stato ancora espresso parere da parte del CCR-VIA in merito alla richiesta di variante dell'A.U.A. per l'inserimento nella stessa delle particelle 91-95-96-537 del Foglio 34 del Comune di Massa D'Albe;
- questo Settore, con nota prot. n. 1630 del 22.01.2020 ha comunicato:
 - ✓ di concedere, per quanto di competenza e fatti salvi gli esiti dei pareri delle Amministrazioni interessate, una ulteriore proroga di **mesi sei (sei) (180 giorni)** a decorrere dal 26.01.2020 e fino al **23.07.2020** come richiesto dalla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. con la sopra citata nota del 14.01.2020;
 - ✓ di restare in attesa del parere del CCR-VIA e della definizione dell'istruttoria relativa alla richiesta di variante dell'A.U.A. al fine di definire gli esiti di quanto stabilito con l'avvio del procedimento di divieto prosecuzione attività in merito alla conformazione del deposito delle MPS di cui alla nota prot. n. 10668 del 29.04.2019;
- il Comitato CCR-VIA con **Giudizio n. 3148 del 23.01.2020**, relativamente alla procedura di modifica sostanziale dell'A.U.A ha espresso **parere di rinvio** per le motivazioni seguenti:
 - 1) *è necessario presentare una relazione geologica sito-specifica in relazione al fatto che nel PTA il sito ha un'elevata vulnerabilità della falda;*
 - 2) *deve essere rivalutato il documento di valutazione previsionale di impatto acustico in considerazione della nuova perimetrazione;*

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- 3) *la valutazione dell'impatto emissivo deve essere effettuata sull'assetto produttivo complessivo, ovvero risultante tra quanto già essere e l'ampliamento richiesto;*
 - 4) *descrivere la gestione delle acque utilizzate per la nebulizzazione dei cumuli;*
 - 5) *rispetto alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, chiarire se la situazione attualmente autorizzata subirà modifiche.*
- il Comitato CCR-VIA con il successivo **Giudizio n. 3191 del 15.06.2020**, relativamente alla procedura di modifica dell'A.U.A., ha espresso *parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA a condizione che la modifica proposta sia dichiarata conforme al PST dagli uffici comunali competenti* e contestualmente ha impartito le prescrizioni di seguito riportate alle quali la Ditta doveva ottemperare a seguito del rilascio del parere degli uffici comunali:
1. *si dispone che venga effettuata la verifica acustica post-operam prevista dalla DGR 770/p del 14/11/11 all'art.1, co.4 – capitolo "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico" compreso il collaudo acustico presso il ricettore ai sensi dell'art.4 co. 7 della L.R. 23/2007;*
 2. *i cumuli di materiale devono essere univocamente identificati e separati, in base alle caratteristiche del materiale ed al loro inquadramento giuridico fra rifiuti, materie prime vergini, materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto, materiali in attesa di verifica della cessazione della qualifica di rifiuto. Questi ultimi devono essere posti su aree impermeabilizzate come se fossero rifiuti, e in base all'esito della caratterizzazione, saranno spostati nelle aree adibite a deposito rifiuti o di MPS. L'altezza dei cumuli non deve eccedere quanto previsto dalla Circolare MATTM 1121 del 21.01.2019. Le aree non impermeabilizzate occupate dai cumuli devono essere realizzate in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche;*
 3. *si prescrive l'utilizzo di sistemi di abbattimento fissi delle emissioni diffuse di polveri sia provenienti dai cumuli, sia dal transito dei mezzi su strade non asfaltate in modo che si abbia la riduzione del flusso di massa in emissione di PM10, a valori inferiori alla soglia (<493 g/h) che rende necessarie valutazioni sito specifiche. In sede di modifica dell'A.U.A., l'azienda dovrà produrre la valutazione aggiornata delle emissioni di polveri, prodotta secondo le "Linee*

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" dell'ARPAT, che dia evidenza del rispetto di quanto sopra;

4. *in fase di esercizio, è necessario prevedere il monitoraggio del livello idrico nel piezometro e nel pozzo preesistente. Inoltre dovrà essere previsto il monitoraggio quali-quantitativo delle acque di falda con un piano da concordare con il Distretto ARTA di L'Aquila competente per territorio;*
 5. *viste le caratteristiche dell'impianto produttivo e la presenza di numerose attività antropiche presenti nell'intorno dell'area in esame, è necessario effettuare l'analisi dei terreni nelle aree interessate dal progetto con le modalità previste dalla parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- la Ditta con nota del 02.07.2020, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 13424 del 02.07.2020:
- ha richiesto una ulteriore proroga di **83 (ottantatré) giorni** del termine assegnato (23.07.2020) ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, il quale, nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19, ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.02.2020 nella misura di cui al periodo 23 febbraio-15 aprile ovvero per giorni 53 nonché ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 23 del 08.04.2020 che, all'art. 37, comma 1, ha ulteriormente differito il termine al 15 maggio, ovvero di 83 giorni;
 - ha comunicato che tale proroga corrisponde ad un periodo pari alla durata dell'emergenza COVID – 19, ovvero di 83 (ottantatré) giorni, e che la stessa è comunque legata ai tempi tecnici per la definizione del procedimento di A.U.A. e all'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel sopracitato Giudizio n. 3191 del 15.06.2020 espresso dal CCR-VIA;
- la Ditta con la successiva nota del 20.07.2020, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 14948 del 21.07.2020:
- ✓ ha trasmesso la nota prot. n. 2534 del 17.07.2020, con la quale il Comune di Massa D'Albe ha comunicato che, in riferimento a quanto contenuto nel parere espresso dal CCR-VIA con Giudizio n. 3191 del 15.06.2020, *in merito alla modifica sostanziale riguardante l'impianto sito nel comune di Magliano dei Marsi, il deposito dei materiali inerti, lotti di MPS che hanno cessato la qualifica di rifiuto e*

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

lotti di granulato di conglomerato bituminoso (end of waste) risulta conforme al PST;

- ✓ ha comunicato che stava dando riscontro alle prescrizioni contenute nel Giudizio n. 3191 del 15.06.2020 espresso dal CCR-VIA;
- questo Settore, con nota prot. n. 15107 del 22.07.2020, in riscontro alla richiesta di proroga trasmessa dalla Ditta in data 02.07.2020, ha comunicato di prorogare *ope legis* per 83 (ottantatré) giorni il termine del 23.07.2020 stabilito da questa Amministrazione per l'adempimento da parte della Ditta di quanto richiesto con nota prot. n. 10668 del 29.04.2019, precisando pertanto che il suddetto termine del 23.07.2020, di cui alla nota di questo Settore n. 1630 del 21.01.2020, è da intendere fissato al **14.10.2020**;

Rilevato che:

- il S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi con nota prot. n. 019729 del 11.09.2020, acquisita al protocollo di questa Amministrazione n. 18566 del 11.09.2020 e ai successivi protocolli nn. 19021-19022-19023-19048-19037 del 17.09.2020, ha trasmesso la pratica n. 0028410660-07082020-1903, acquisita al protocollo n. 017596 del 07.08.2020 dello stesso S.U.A.P., con la quale la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. ha trasmesso istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. adottata dalla Regione Abruzzo con DPC024/155 del 20.04.2018 quale endoprocedimento del Provvedimento Unico Conclusivo n. 6240 del 28.06.2018 rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi. Con la suddetta istanza ha comunicato che:
 - tale modifica sostanziale non comporta variazioni per l'attività di recupero rifiuti relativamente alle tipologie di rifiuti, ai codici CER e ai quantitativi relativi alla potenzialità annua e alla loro capacità massima istantanea di stoccaggio;
 - la stessa riguarda l'inserimento nel suddetto provvedimento delle aree identificate dalle particelle **n. 91 (parte) -95-96-537 del Foglio n. 34 del Comune di Massa D'Albe** al fine di utilizzarle per il deposito:
 - dei lotti di granulato di conglomerato bituminoso certificato (end of waste) conformi a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 69/2018 e derivanti dal recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- dei lotti di aggregati riciclati conformi a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 5205/2005 e derivanti dal trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia di rifiuti 7.1 dello stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- degli inerti calcarei di cava;

Rilevato pertanto che l'impianto di recupero rifiuti in procedura semplificata di titolarità della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A., a seguito della richiesta della modifica sostanziale, risulta interessato dalle seguenti particelle catastali:

Area già autorizzata identificata dalle seguenti particelle:

- **n. 511 del Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi** (cfr. Figura 7 – Settore 4 - pag. n.22) nella quale vengono effettuate le seguenti attività di recupero rifiuti (Macro Settore 4):
 - accettazione e verifica dei rifiuti in ingresso indicata dalla lettera **B**;
 - messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6 indicata dalla lettera **C**;
 - trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6 indicata dalla lettera **D**;
 - messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 indicata dalla lettera **G**;
 - trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 indicata dalla lettera **H**;
 - deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'attività di recupero indicata dalla lettera **L**;
- **n. 25 e 42 del Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi** (cfr. Figura 7 – Settore 4 - pag. n.22) nelle quali viene effettuato il deposito dei lotti di granulato di conglomerato bituminoso (end of waste) indicata dalla lettera **E**;
- **n. 43 -51 e 52 del Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi** (cfr. Figura 7 – Settore 4 - pag. n.22) viene effettuato il deposito dei lotti di aggregato riciclato derivante dal trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.1 (conforme alla Circolare n. 5205/2005) indicata dalla lettera **I**;
- **n. 503 (parte) del Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi** interessata dall'impianto di produzione di conglomerato cementizio (Macro Settore 1);

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- **n. 46 del Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi** interessata dall'impianto di produzione di conglomerato bituminoso vergine (Macro Settore 2);

Area oggetto della modifica non sostanziale dell'A.U.A.

- particelle nn. **91(parte) -95-96-537 del Foglio n. 34 del Comune di Massa D'Albe** (cfr. Stato di progetto pag. n. 24) interessate dal deposito dei lotti di granulato di conglomerato bituminoso certificato (end of waste), dai lotti di aggregati riciclati conformi a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 5205/2005 e di lotti costituiti da inerti calcarei di cava;

Considerato che sul sito web della Regione Abruzzo è stata pubblicata la documentazione con la quale la Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. ha comunicato le modalità adottate per ottemperare alle prescrizioni contenute nel Giudizio espresso dal CCR-VIA n. 3191 del 15.06.2020 e precisamente:

1. nota del 03.08.2020, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo n. 0217408/20 del 20.07.2020, con la quale:
 - relativamente a quanto prescritto al **punto n. 1** del suddetto Giudizio ha comunicato di aver effettuato la verifica acustica post-operam prevista dalla DGR 770/p del 14/11/11 all'art.1, co.4 redatta da un tecnico abilitato ed allegata alla richiesta di variante non sostanziale dell'A.U.A.;
 - relativamente a quanto prescritto al **punto n. 2** ha precisato che *l'area oggetto di modifica sarà utilizzata come deposito di materie prime vergini (inerti) e/o materiali che hanno cessato la loro qualifica di rifiuti, pertanto le superfici non saranno impermeabilizzate, come previsto da normativa e si farà in modo di evitare ristagni di acqua;*
 - relativamente a quanto prescritto al **punto n. 3** ha evidenziato *la difficoltà operativa di installazione di irrigatori fissi collegati al sistema di abbattimento esistente e pertanto ha comunicato di utilizzare una cisterna mobile per l'abbattimento delle emissioni che sarà a servizio dell'area oggetto di modifica che sarà collegata ad un sistema di irrigatori, con una linea dedicata che garantisca la copertura dell'area e la bagnatura dei cumuli.* Ha inoltre precisato *che l'abbattimento sarà effettuato in modo da contenere le emissioni e far sì che le stesse si mantengano sotto la soglia del 493 g/h e che si provvederà a documentare le modalità all'interno dell'istanza di variante dell'A.U.A.;*

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- relativamente a quanto prescritto al **punto n. 5** del suddetto Giudizio ha comunicato il piano di indagine da effettuare sulla base delle informazioni relative alle caratteristiche del sito e a quanto stabilito dall'Allegato 2 al titolo V della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. nota del 03.08.2020, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo n. n. 0235815/20 del 04.08.2020 ed inviata anche al Distretto A.R.T.A. di L' Aquila, con la quale relativamente a quanto prescritto al **punto n. 4** del sopra citato Giudizio ha trasmesso la propria proposta di monitoraggio del livello idrico nel piezometro e nel pozzo preesistente unitamente al monitoraggio quali-quantitativo delle acque di falda. Con la stessa nota ha precisato che i materiali che verranno depositati nell'area interessata dalla modifica sostanziale non sono rifiuti ma sono inerti e materiali che hanno cessato la loro qualifica di rifiuto;

Richiamata la nota prot. n. 10668 del 29.04.2019 con la quale questo Settore ha comunicato alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. l'avvio del procedimento di divieto di prosecuzione attività di recupero rifiuti in procedura semplificata salvo che la stessa, entro il termine assegnato, non avesse provveduto a conformare il deposito delle MPS, risultate conformi ai criteri fissati per la classificazione come granulato di conglomerato bituminoso, a quanto comunicato in sede di adeguamento alle norme tecniche previste dal D.M. n. 69/2018, **avviando, pertanto, ad effettivo utilizzo** i lotti 02/2017, 03/2017, 04/2017, 01/2018, 02/2018 e 03/2018, depositati all'interno del perimetro dell'impianto di cava ma all'esterno delle aree indicate negli elaborati grafici agli atti del Settore, **oppure riconducendoli all'interno dell'area identificata dalle particelle catastali n. 25 e n. 42 del Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi;**

Considerato che:

- l'area oggetto della modifica sostanziale dell'A.U.A., identificata catastalmente dalle particelle n. 91 (parte) -95-96-537 del Foglio n. 34 del Comune di Massa D'Albe, corrisponde all'area nella quale, nel corso del sopralluogo effettuato in data 14.02.2019 dal personale di questo Settore unitamente alla Polizia Giudiziaria, erano risultati depositati 6 lotti, di cui 3 del 2017 e 3 del 2018, di materie prime secondarie derivanti dal trattamento dei rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso;
- tali lotti, al momento del sopralluogo, risultavano pertanto depositati in area non autorizzata in quanto esterna alle aree indicate negli elaborati grafici agli atti del Settore;
- l'istanza di variante sostanziale dell'A.U.A. prevede di inserire tale area nell'impianto di titolarità della Ditta Celi Calcestruzzi quale area dedicata al deposito;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- ✓ dei lotti di granulato di conglomerato bituminoso certificato (end of waste) conformi a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 69/2018 e derivanti dal recupero dei rifiuti di cui alla tipologia 7.6 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- ✓ dei lotti di aggregati riciclati conformi a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 5205/2005 e derivanti dal trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia di rifiuti 7.1 dello stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- ✓ degli inerti calcarei di cava;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che le disposizioni contenute nell'avvio del procedimento di divieto prosecuzione attività di cui alla nota di questo Settore prot. n. 10668 del 29.04.2019, saranno consequenziali all'esito della definizione del procedimento relativo all'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. da parte del competente Settore della Regione Abruzzo, a seguito del quale si valuterà:

- **di non procedere** a formalizzare un divieto di prosecuzione attività nei confronti della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. nel caso in cui la effettiva modifica sostanziale dell'A.U.A. consentirà l'inserimento delle particelle n. 91 (parte) -95-96-537 del Foglio n. 34 del Comune di Massa D'Albe determinando una nuova perimetrazione delle aree dedicate al deposito dei lotti di granulato di conglomerato bituminoso che faranno parte delle aree interessate dall'impianto di recupero rifiuti;
- **di procedere**, nel caso di non favorevole conclusione dell'iter del procedimento di modifica sostanziale dell'A.U.A. e decorso inutilmente il termine assegnato (14 Ottobre), a formalizzare alla Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti fino a quando la stessa non avrà proceduto ad avviare ad effettivo utilizzo i lotti 02/2017, 03/2017, 04/2017, 01/2018, 02/2018 e 03/2018, depositati all'interno del perimetro dell'impianto di cava ma all'esterno delle aree indicate negli elaborati grafici agli atti del Settore, oppure riconducendoli all'interno dell'area identificata dalle particelle catastali n. 25 e n. 42 del Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi;

Ritenuto, altresì, di procedere, per quanto di competenza, alla definizione dell'endoprocedimento necessario al prosieguo da parte della Regione Abruzzo della pratica relativa all'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. con l'inserimento delle particelle n. 91 (parte) -95-96-537 del Foglio n. 34 del Comune di Massa D'Albe nell'area interessata dall'impianto di recupero rifiuti di titolarità della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A.;

Esaminata la documentazione agli atti;

SI COMUNICA

che l'iscrizione al Registro Provinciale numero RIP/41/2000/AQ del 09.03.2000, quale endo-procedimento da inserire nella eventuale modifica sostanziale dell'A.U.A. e nel Provvedimento Unico Conclusivo che verrà rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi a conclusione dell'iter procedimentale avviato a seguito dell'istanza Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. richiamata in premessa, risulta essere la seguente:

MESSA IN RISERVA (R13) E RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE (R5) di un quantitativo totale annuo di rifiuti pari a 49.500 t/a in un impianto con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 2.400 tonnellate

per i rifiuti non pericolosi di seguito elencati di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle sole tipologie indicate con i rispettivi codici CER ed i quantitativi annui, a margine di ogni voce:

1) RIFIUTI CERAMICI E INERTI:

- **7.1 tipologia:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301] **per un quantitativo di 4.500 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 900 tonnellate;**

Attività di recupero:

7.1.3 a) messa in riserva di rifiuti inerti [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 [R5] **per un quantitativo di 4.500 t/a;**

- **7.6 tipologia:** conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

[170302] [200301] per un quantitativo massimo annuo di 45.000 t/a e una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 1.500 tonnellate;

Attività di recupero:

- 7.6.3 a)** produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo [R 5] per un quantitativo di 22.000 t/a;
- 7.6.3 b)** realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998) [R5] per un quantitativo di 5.000 t/a ;
- 7.6.3 c)** produzione di granulato di conglomerato bituminoso mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) [R5] in conformità a quanto previsto dal D. M. n. 69 del 28 marzo 2018 per un quantitativo di 18.000 t/a;

Tali attività di recupero (R13/R5) verranno effettuate presso la sede operativa della Ditta, nel Comune di Magliano dei Marsi (AQ), località “Il Campo”, identificata catastalmente al **Foglio n. 65 del Comune di Magliano dei Marsi**: particelle nn. 511- 25 - 42 - 43 -51 - 52 - 503 (parte) – 46, nonché nell'area identificata al **Foglio n. 34 del Comune di Massa D'Albe**, particelle nn. 91 (parte) -95-96-537, oggetto di inserimento in fase di modifica sostanziale all'A.U.A..

Le suddette operazioni di recupero verranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di recupero e smaltimento rifiuti e con la seguente prescrizione:

- la Ditta deve **mantenere separati** i singoli lotti di granulato di conglomerato bituminoso certificato all'interno dell'area individuata e, nell'ambito del loro utilizzo, deve fare riferimento alla certificazione specifica per ciascun lotto.

Si rammenta che:

- restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.;

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- la Ditta deve effettuare, entro il 30 aprile di ogni anno, il versamento dei diritti di iscrizione di cui al D.M. 21 luglio 1998, n. 350 per la classe 3 (superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t/a) pari a € 387,34 sul conto corrente postale n. 13774674 intestato a: Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio Tesoreria – Ufficio Tutela dell'Ambiente, indicando nella causale anche il seguente codice: RIF. Si precisa che in caso di mancato pagamento l'iscrizione è sospesa a norma di quanto disposto dallo stesso D.M. 350/98;
- la Ditta deve trasmettere:
 1. copia dei risultati analitici dei test di cessione, conformi a quanto previsto dall'Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, modificato ed integrato dal D.M. n. 186/2006;
 2. le certificazioni delle caratteristiche del materiale ottenuto, in conformità all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 Luglio 2005, n. UL/2005/5205 di tutti i rifiuti trattati nel semestre di riferimento;
 3. dichiarazione di conformità attestante le caratteristiche relative al processo di ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso prodotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 69/2018;
- tutti gli aggregati riciclati commercializzati ed impiegati come “prodotti da costruzione”, anche per uso non strutturale, devono risultare marcati CE come previsto dal Regolamento Comunitario n. 305/2011 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione e confermato dal parere n. 40/2017 espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici relativamente agli aggregati riciclati prodotti da impianti di recupero inerti;
- qualora gli aggregati riciclati prodotti dall'attività di recupero della tipologia 7.1 vengano destinati ad attività di recupero ambientale la Ditta deve inviare anche la certificazione attestante il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in conformità alla destinazione urbanistica del sito oggetto del recupero ambientale.

L'iscrizione di cui sopra è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalla Legge per il caso di specie.

SI CHIEDE

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo


infine, al S.U.A.P. del Comune di Magliano dei Marsi di voler trasmettere il Provvedimento Unico Conclusivo relativo alla presa d'atto della modifica sostanziale dell'A.U.A. adottata dalla Regione Abruzzo con DPC024/155 del 20.04.2018 dell'impianto di titolarità della Ditta Celi Calcestruzzi S.p.A. sito nel Comune di Magliano dei Marsi (AQ), località "Il Campo" a questa Amministrazione e ai soggetti di seguito elencati:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti (dpc026@pec.regione.abruzzo.it);
- Sindaco del Comune di Magliano dei Marsi;
- Sindaco del Comune di Massa D'Albe (AQ);
- A.R.T.A. Abruzzo – Distretto Provinciale dell'Aquila dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Distinti saluti


IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Maria Stagnini



IL DIRIGENTE

Ing. Nicolino D'Amico



/cb